

Settore Ufficiali di Gara

Regolamento Gruppo Ufficiali Esecutivi

INDICE

	TITOLO I		
Art. 1	Settore Ufficiali di Gara: istituzioni – scopi - finalità		
TITOLO II			
Art. 2	Gruppo Ufficiali Esecutivi: istituzioni - scopi - finalità		
Art. 3	Il Coordinatore del GUE		
Art. 4	Il Consiglio Direttivo del GUE		
TITOLO III			
Art. 5	GUE: qualifiche e ruolo degli Ufficiali Esecutivi		
SEZIONE I – I DIRETTORI DI GARA			
Art. 6	I Direttori di Gara: ruolo e funzioni		
Art. 7	Albo dei Direttori di Gara		
Art. 8	Struttura dell'Albo dei Direttori di Gara		
Art. 9	Cancellazione dall'Albo dei Direttori di Gara		
SEZIONE II – GLI UFFICIALI DI PERCORSO			
Art. 10	Gli Ufficiali di Percorso: ruolo e funzioni		
Art. 11	Revoca della qualifica degli Ufficiali di Percorso		
SEZIONE III – GLI UFFICIALI DI ZONA TRIAL			
Art. 12	Gli Ufficiali di Zona Trial: ruolo e funzioni		
Art. 13	Revoca della qualifica degli Ufficiali di Zona Trial		
TITOLO IV			
Art. 14	Le designazioni degli Ufficiali Esecutivi		
TITOLO V			
Art. 15	Formazione, aggiornamento ed organizzazione dei corsi degli Ufficiali		
	Esecutivi		
TITOLO VI			
Art. 16	Diritti e doveri degli Ufficiali Esecutivi		
Art. 17			
TITOLO VII			
Art. 18	Validità del Regolamento		
Art. 19	Norme transitoria		
Art. 20	Norme di rinvio		

Approvato dal Consiglio Federale n. 7 nella riunione del 23 febbraio 2018 con deliberazione n. 247, e dalla Giunta nazionale del CONI con deliberazione n. 134 del 26 Marzo 2019.

TITOLO I

Art. 1 - SETTORE UFFICIALI DI GARA: ISTITUZIONE - SCOPI E FINALITA'

- 1. In osservanza di quanto prescritto all'art. 36 comma 2 e 37 comma 1 del Regolamento Organico Federale il Consiglio Federale della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) istituisce Settori, costituiti da Commissioni e/o Comitati.
- 2. La FMI, allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni motociclistiche disputate sul territorio nazionale, ha istituito il Settore Ufficiali di Gara.
- 3. Il Settore degli Ufficiali di Gara assicura la direzione tecnica ed il controllo disciplinare delle manifestazioni motociclistiche nelle modalità indicate dal presente Regolamento.
- 4. Il Settore Ufficiali di Gara è un organo tecnico che opera autonomamente sotto la vigilanza del Consiglio Federale della FMI. Gli Ufficiali di Gara, nell' esercizio delle rispettive funzioni, rispondono del loro operato direttamente al Consiglio Federale della FMI.
- 5. Il Settore degli Ufficiali di Gara, nell'ambito dello Statuto e dei Regolamenti della FMI si autogoverna ed è autonomo per quanto concerne:
 - a) l'organizzazione generale del Settore
 - b) il reclutamento, la qualificazione e l'inquadramento degli Ufficiali di Gara
 - c) l'impiego degli Ufficiali di Gara
 - d) la giurisdizione tecnica sugli Ufficiali di Gara nell'esercizio delle specifiche attività di competenza
- 6. Sono Ufficiali di Gara della FMI, secondo quanto prescritto dall'art. 9 dello Statuto federale:
 - a) i Commissari di Gara costituiti nel Gruppo Commissari di Gara GCG
 - b) gli Ufficiali Esecutivi costituiti nel Gruppo Ufficiali Esecutivi GUE
 - I Commissari di Gara e gli Ufficiali Esecutivi esercitano poteri, funzioni e compiti rispettivamente assegnati al GCG ed al GUE in base alle prescrizioni statutarie di cui all'art. 9 commi 3-4-5-6.
- 7. Gli Ufficiali di Gara, nell'esercizio delle rispettive funzioni, rispondono del loro operato all'organizzazione centrale del Settore degli Ufficiali di Gara.
- 8. L'organizzazione del Settore degli Ufficiali di Gara è improntata ai seguenti principi:
 - a) presenza obbligatoria degli Ufficiali di Gara in occasione dello svolgimento di manifestazioni motociclistiche nazionali e territoriali, come da normativa federale di riferimento
 - svolgimento delle rispettive funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall'art.
 33 dello Statuto del CONI e dall'art. 9 dello Statuto della FMI.
- 9. Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Organico e dal Regolamento Manifestazioni Motociclistiche le mansioni, i compiti, l' organizzazione e le responsabilità degli Ufficiali di Gara sono specificati nei rispettivi Regolamenti -Regolamento del Gruppo Ufficiali Esecutivi e Regolamento del Gruppo Commissari di Gara – deliberati dal Consiglio Federale ed approvati dal CONI.

TITOLO II

Art. 2 – GRUPPO UFFICIALI ESECUTIVI (GUE): ISTITUZIONE – SCOPI E FINALITÀ

- 1. Il Gruppo Ufficiali Esecutivi è un organismo tecnico che, su delega del Consiglio Federale della FMI, cura il reclutamento, la formazione e l'inquadramento degli Ufficiali Esecutivi, così come definiti all'art. 5 del presente Regolamento.
- 2. Il GUE è composto:
 - a) da un Coordinatore
 - b) dal Consiglio Direttivo, composto da 4 membri, oltre il Coordinatore.
- 3. Il GUE è autonomo e risponde dell'efficienza del proprio operato e del perseguimento delle finalità statutarie e regolamentari al Consiglio Federale.
- 4. Gli Ufficiali Esecutivi partecipano alle manifestazioni motociclistiche curandone la conduzione ed esercitano le loro funzioni e poteri senza vincolo di subordinazione, secondo quanto loro attribuito dai Regolamenti federali ed in base ai principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 33 dello Statuto del CONI e dall'art. 9 dello Statuto della FMI.
- 5. Agli Ufficiali Esecutivi è affidato il compito di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni motociclistiche nel rispetto delle norme e dei Regolamenti tecnici e sportivi emanati dalla FMI.

Art. 3 - IL COORDINATORE DEL GUE

- 1. Il Gruppo Ufficiali Esecutivi è rappresentato e diretto da un Coordinatore.
- 2. Il Coordinatore del GUE, su proposta del Presidente Federale, viene nominato dal Consiglio Federale e dura in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salvo revoca o diversa limitazione temporale appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale.
- 3. La revoca dell'incarico può avvenire da parte del Consiglio Federale:
 - a) per gravi inadempienze operative
 - b) per irregolarità procedurali
 - c) per carenze di funzionamento
- 4. La carica di Coordinatore del GUE può essere ricoperta da Direttori di Gara in attività e regolarmente iscritti da almeno 20 anni nell'Albo Federale dei Direttori di Gara, di cui ai successivi artt. 7 e 8 comma 2 del presente Regolamento.
- 5. Il Coordinatore del GUE, durante il periodo in cui risulta in carica, non può esercitare il ruolo di Direttore di Gara. Si applica in tal caso quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del presente Regolamento per tutto il periodo di nomina.
- 6. Il Coordinatore del GUE esercita le funzioni conferitegli dal Consiglio Federale e, in modo particolare:
 - a) propone al Consiglio Federale la nomina dei 4 componenti del Consiglio Direttivo del GUE
 - b) dirige l'attività del GUE
 - c) ha la rappresentanza del GUE ed è responsabile del suo funzionamento
 - d) convoca almeno due volte l'anno e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
 - e) dà puntuale attuazione a tutte le norme e regolamenti federali.
- 7. La funzione di Coordinatore, nel caso di dimissioni, di impedimento definitivo, o nel caso di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale, verrà gestita ad interim da parte del Presidente della FMI, sino alla nomina del nuovo Coordinatore da parte del Consiglio Federale, da effettuarsi entro tre mesi dalla data dell'evento che ha dato luogo all'istituto dell'interim.

8. La funzione di Coordinatore nel caso di impedimento temporaneo viene esercitata, limitatamente al periodo di impedimento, da un componente del Consiglio Direttivo del GUE da lui stesso designato oppure, in caso di mancanza di designazione, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 4 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GUE

- 1. Il Consiglio Direttivo del GUE è costituito dal Coordinatore e da 4 membri.
- 2. La carica di membro del Consiglio Direttivo può essere ricoperta da Direttori di Gara nazionali, in attività e regolarmente iscritti nell'Albo dei DDG.
- 3. I componenti del Consiglio Direttivo vengono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Coordinatore del GUE e durano in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salvo revoca o diversa limitazione temporale appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale.
- 4. I componenti del Consiglio Direttivo del GUE, durante il periodo in cui risultano in carica, possono continuare a svolgere le rispettive funzioni di Direttori di Gara.
- 5. La revoca dell' incarico dei componenti del Consiglio Direttivo del GUE può avvenire, su proposta del Coordinatore del GUE, da parte del Consiglio Federale:
 - a) per gravi inadempienze operative
 - b) per irregolarità procedurali
 - c) per carenze di funzionamento
- 6. Il Consiglio Direttivo su convocazione del Coordinatore del GUE, anche d' urgenza, effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione, anche per via telematica, si riunisce, anche in teleconferenza, almeno due volte l'anno salvo che non sia necessario da parte del Coordinatore del GUE procedere ad un maggior numero di riunioni.
- 7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Coordinatore e di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 8. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti. In caso di parità risulta determinante il voto del Coordinatore.
- 9. Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni attribuitegli dal presente Regolamento ed ha il compito di realizzare il programma di attività approvato annualmente dal Consiglio Federale. Ad esso compete:
 - a) dirigere e controllare tutta l'attività del GUE
 - b) sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale la circolare annuale attuativa del presente Regolamento
 - c) emanare ulteriori circolari esplicative relative all'attività ed alle procedure da porre in essere
 - d) predisporre ed aggiornare le disposizioni relative alle procedure operative in sinergia con il Settore Tecnico Sportivo, i Comitati di specialità e la Commissione Turistica
 - e) proporre al Consiglio Federale modifiche od integrazioni del presente Regolamento
 - f) predisporre un piano di spesa annuale per le attività del GUE, con particolare riferimento al funzionamento ed alla formazione degli Ufficiali Esecutivi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale per l'inserimento nel bilancio preventivo della FMI
 - g) proporre annualmente al Consiglio Federale, per la necessaria approvazione, le quote di iscrizione all'Albo dei DDG
 - h) curare la tenuta dell'Albo Federale dei DDG adottando i provvedimenti relativi ai movimenti e passaggi interni agli stessi con le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento

- i) tenere un archivio delle prestazioni degli Ufficiali Esecutivi relativo alle prestazioni effettuate
- j) stabilire di concerto con i Comitati di specialità il profilo di competenza necessario per ricoprire i vari ruoli definendo le strategie dei processi formativi e le modalità per la formazione e l'accertamento di conoscenze ed abilità
- k) organizzare attività di formazione secondo quanto stabilito dall'art. 16 del presente Regolamento
- I) dare indicazioni per formare, all'occorrenza, commissioni di studio per il miglioramento organizzativo e l'evoluzione tecnologica delle attività del GUE
- m) nominare gli ISTRUTTORI del GUE, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 15 lettera b) del presente Regolamento
- n) nominare gli ISPETTORI del GUE, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 15 lettera c) del presente Regolamento
- o) esprimere pareri su quesiti di natura tecnica sottoposti dai Presidenti di Settore e/o Coordinatori di Comitati di specialità sportiva e/o Coordinatori di Dipartimenti federali
- p) stabilire ed accertare i requisiti necessari per identificare gli Ufficiali Esecutivi idonei a partecipare a corsi internazionali per conseguire la qualifica di ufficiale di gara internazionale certificato, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 15 lettera a) del presente Regolamento
- q) sorvegliare la puntualità dell'invio di tutta la documentazione inerente la composizione del fascicolo di gara, effettuandone la necessaria revisione tecnica
- r) adottare provvedimenti tecnici e disciplinari nei confronti degli Ufficiali Esecutivi, come indicato nel successivo art. 17 del presente Regolamento
- s) predisporre annualmente tutta la modulistica necessaria
- t) curare la pubblicazione di tutta la documentazione di competenza sul sito istituzionale.
- 10. Nel caso di impedimento temporaneo di un componente del Consiglio Direttivo, le rispettive funzioni saranno affidate *ad interim* ad un altro membro del Consiglio Direttivo o assunte *ad interim* dal Coordinatore stesso.
- 11. Nel caso di dimissioni, di impedimento definitivo, e/o nel caso di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale di uno o più membri del Consiglio Direttivo, si procederà a nuove nomine, su proposta del Coordinatore del GUE con le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

TITOLO III

Art. 5 - GUE: QUALIFICHE E RUOLO DEGLI UFFICIALI ESECUTIVI.

- 1. La Federazione Motociclistica Italiana riconosce le seguenti qualifiche di Ufficiali Esecutivi:
 - a) <u>Direttori di Gara DDG</u>
 suddivisi in macro-specialità e livelli ed obbligatoriamente iscritti all' Albo dei Direttori di Gara, come disciplinato dai successivi artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento
 - b) <u>Ufficiali di Percorso UDP</u>
 obbligatoriamente tesserati con un Moto Club affiliato alla FMI, come disciplinato dal successivo art. 10
 - c) <u>Ufficiali di Zona Trial UZT</u> obbligatoriamente tesserati con un Moto Club affiliato alla FMI, come disciplinato dal successivo art. 12

SEZIONE I – I DIRETTORI DI GARA

Art. 6 - DIRETTORI DI GARA (DDG): RUOLO E FUNZIONI

- 1. La direzione delle manifestazioni motociclistiche organizzate sotto l'egida FMI può essere svolta esclusivamente da DDG iscritti all'Albo Federale dei DDG, così come specificatamente indicato al successivo art. 7 del presente Regolamento.
- 2. I DDG hanno il compito della direzione, sotto il profilo tecnico, sportivo e disciplinare delle manifestazioni agonistiche e promozionali iscritte nei calendari regionali, nazionali ed internazionali su tutto il territorio nazionale ed organizzate sotto l'egida della FMI, nel rispetto di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti federali.
- 3. I Direttori di Gara sono altresì garanti verso tutti i tesserati FMI del rispetto delle norme sancite dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni della FMI, secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo del GUE.
- 4. Il DDG che assume la responsabilità della direzione gara di una manifestazione motociclistica deve preventivamente sottoscrivere per accettazione il Regolamento Particolare della manifestazione stessa predisposto dall' Organizzatore.
- 5. Rientrano tra i principali compiti dei Direttori di Gara:
 - a) essere presente al momento in cui hanno inizio le Operazioni Preliminari OP e per tutta la durata della manifestazione ed assumerne la gestione
 - b) verificare che siano state rilasciate da parte delle autorità locali e della FMI tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni, dovendosi attenere scrupolosamente ad esse
 - c) assicurarsi, ove espressamente previsto dai Regolamenti di Specialità sportiva e dal RMM, che l'impianto sia omologato da parte della FMI e che siano state attuate tutte le eventuali prescrizioni di sicurezza, verificando, in particolare, la presenza di personale qualificato e dei mezzi di assistenza medico-sanitaria
 - d) predisporre i vari servizi ed attrezzature necessarie, in relazione al tipo di manifestazione che si appresta a condurre
 - e) assicurarsi che le forze garanti dell'ordine pubblico siano state avvertite dello svolgimento della manifestazione attraverso apposite comunicazioni
 - f) ordinare la sospensione della manifestazione, qualora intervengano gravi e giustificati motivi
 - g) redigere, a chiusura della manifestazione, il "Rapporto" da inviare, nel termine previsto dal Consiglio Direttivo e disciplinato dalla circolare annuale del GUE, alla Segreteria del GUE ed alla Struttura Federale che ha approvato la manifestazione.

- 6. I compiti, il ruolo e le funzioni del Direttore di Gara, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, sono disciplinati da specifici articoli del RMM capitolo VII - ed integrati, per ogni singola disciplina, nei rispettivi Regolamenti sportivi di specialità.
- 7. I Direttori di Gara si distinguono, a seconda delle diverse specialità per le quali possono prestare servizio, nelle seguenti macro-specialità:

a) V = Velocità

I DDG possono dirigere: gare di velocità in circuito ed in salita, di accelerazione, minimoto, scooter e ciclomotori, gimkane, motocavalcate, motoraid, granfondo, moto d'epoca gr. 3-4-5, supermoto, turismo.

b) M = Motocross

I DDG possono dirigere: gare di motocross, di quad cross, di scooter cross, di motoslitte, di ciclomotori fuoristrada, di gimkane, di moto epoca cross gr. 3-4-5, di supermoto, di enduro country, di enduro sprint, motocavalcate, motoraid, granfondo, gare di speedway su tutti i terreni, dirt track e short track, flat track, turismo.

c) S = Speedway

I DDG posso dirigere solo gare di speedway/flat track

d) R = Regolarità

I DDG possono dirigere: gare di enduro, di enduro country, di minienduro, di minienduro country, di enduro sprint, raid TT, motorally, baja, quad, quad country, quad racing sprint, ice quad, snow quad, motoslitte, gimkane, motoraid/motoraid storici, moto epoca regolarità/enduro e gr.5, motocavalcate, granfondo, gare di trial e moto epoca trial, mountaintrial, motoescursioni, motomarathon, turismo.

e) A= Attività Sportiva Sperimentale

I DDG possono dirigere manifestazioni previste all'interno dell'attività promozionale, sportiva e turistica, secondo i provvedimenti adottati dal Consiglio Federale.

- f) T = Turismo
 - I DDG possono dirigere manifestazioni turistiche.
- 8. Il Consiglio Direttivo del GUE stabilisce annualmente, attraverso apposita circolare, anche l'abilitazione alla direzione di più macro-specialità.
- 9. I livelli dei Direttori di Gara, per ogni macro-specialità, eccetto l'attività Sportiva Sperimentale sono: Nazionale e Territoriale.
- 10. Il livello di Direttore di Gara Nazionale si può acquisire dopo aver esercitato per almeno 2 anni il ruolo di Direttore di Gara a livello territoriale ed aver accumulato nei due anni almeno 20 punti di Credito Formativo e dopo aver superato il previsto esame finale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del GUE, con apposita circolare.
- 11. La qualifica di DDG Nazionale abilita il DDG alla conduzione delle manifestazioni di livello territoriale.
- 12. Il credito formativo si matura nelle seguenti modalità:
 - 10 punti per ogni direzione di gara effettuata nell'ambito della propria macrospecialità
 - 6 punti per ogni affiancamento effettuato nell'ambito della propria macrospecialità
- 13. Per mantenere il livello di Direttore di Gara Nazionale e il diritto di iscrizione all'Albo nella qualifica acquisita, i DDG in attività di cui agli artt. 7 e 8 comma 2 del presente Regolamento devono partecipare, con cadenza biennale, al corso di aggiornamento secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo del GUE, con apposita circolare.

14. Ai DDG deve essere rilasciata, a cura della Segreteria del GUE, la tessera di riconoscimento di iscrizione all'Albo dei DDG.

La tessera di iscrizione all'Albo dei DDG deve contenere:

- le generalità del DDG
- la macro-specialità
- il livello
- il numero di iscrizione all'Albo
- la foto

La tessera di iscrizione all'Albo dei DDG deve essere esibita dal DDG per il suo riconoscimento in tutte le manifestazioni in cui è chiamato a prestare servizio.

La tessera di iscrizione all'Albo dei DDG ha validità di 2 anni dal momento del rilascio, a condizione che venga rinnovata l'iscrizione annuale all'Albo dei DDG.

15. I DDG possono assumere le seguenti qualifiche:

a) DDG Internazionali

La qualifica di DDG Internazionale viene attribuita dalla Federazione Motociclistica Internazionale.

Per ottenere la qualifica di DDG Internazionale è necessario frequentare i corsi formativi previsti dagli Organi internazionali e sostenere gli esami teorico-pratici previsti dalla FIM.

I DDG nazionali delle macro-specialità V- M-S - R regolarmente iscritti all'Albo dei DDG da almeno 10 anni ed i DDG nazionali della specialità T regolarmente iscritti all'Albo dei DDG da almeno 4 anni che abbiano maturato un adeguato *curriculum*, i cui requisiti saranno valutati dal Consiglio Direttivo del GUE, possono partecipare a tali corsi formativi per acquisire la qualifica di DDG Internazionale.

b) DDG Istruttori

I DDG nazionali delle macro-specialità V-M-R regolarmente iscritti all'Albo dei DDG da almeno 10 anni ed i DDG nazionali della macro-specialità T regolarmente iscritti all'Albo dei DDG da almeno 4 anni, individuati secondo i requisiti stabiliti dal Consiglio Direttivo del GUE, possono assumere, dopo aver partecipato ad appositi corsi di formazione, la qualifica di DDG Istruttore.

I DDG Istruttori sono abilitati, pertanto, alla formazione ed alla docenza dei corsi. Sono di diritto DDG Istruttori: il Coordinatore ed i Membri del Consiglio Direttivo del GUE, i Coordinatori dei Comitati di specialità ed i membri dei Comitati stessi.

c) DDG Ispettori

I DDG nazionali delle macro-specialità V-M-R regolarmente iscritti all'Albo dei DDG da almeno 10 anni ed i DDG nazionali della macro-specialità T regolarmente iscritti all'Albo dei DDG da almeno 4 anni, individuati secondo i requisiti stabiliti dal Consiglio Direttivo del GUE, possono assumere, dopo aver partecipato ad appositi corsi di formazione, la qualifica di DDG Ispettori.

I DDG Ispettori sono inviati con tale qualifica in manifestazioni motociclistiche e turistiche con il compito di relazionare in merito all'operato degli Ufficiali Esecutivi in servizio. Durante lo svolgimento di tale incarico non dovranno in alcun modo sovrapporsi alle decisioni operate dagli Ufficiali Esecutivi in servizio.

Art. 7 - ALBO DEI DIRETTORI DI GARA

- 1. L'appartenenza all'Albo dei DDG costituisce requisito imprescindibile per l'esercizio del ruolo del DDG. Tale appartenenza, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 33 dello Statuto del CONI e dall'art. 9 dello Statuto della FMI, risulta incompatibile con l'iscrizione ad associazioni e società sportive.
- 2. I DDG sono iscritti, secondo le categorie di appartenenza ed il relativo *status* indicato nel successivo art. 8, nell'Albo Federale dei DDG, istituito presso la FMI e tenuto aggiornato dalla Segreteria del GUE.
- 3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo con la qualifica di Direttore di Gara, è necessario:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.12.2 dello Statuto Federale
 - b) aver superato lo specifico corso per Direttori di Gara, secondo le modalità indicate al successivo art. 15 del presente Regolamento.
- 4. Ogni anno, entro il 10 marzo, il Consiglio Direttivo del GUE procederà alla pubblicazione sul sito federale di tutti gli iscritti all' Albo dei Direttori di Gara, valido per l'anno in corso, suddividendo i DDG a seconda della macro-specialità e del ruolo specifico ricoperto all'interno dell' Albo, come successivamente indicato all' art. 8 del presente Regolamento.
- L' iscrizione all'Albo dei DDG avviene previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo del GUE.
 Le procedure di iscrizione e di rinnovo all'Albo per i Direttori di Gara sono stabilite dal Consiglio Direttivo del GUE con circolare annuale deliberata dal Consiglio Federale.
- 6. I Direttori di Gara iscritti all' Albo possono richiedere al Consiglio Direttivo del GUE l'emissione di Tessere Sport per svolgere attività di allenamento, secondo le norme federali vigenti.
- 7. I Direttori di Gara iscritti all' Albo possono richiedere al Consiglio Direttivo l'emissione di Licenza Fuoristrada Amatoriale secondo le norme federali vigenti. Ogni volta intendano prendere parte ad una specifica manifestazione devono richiedere esplicita autorizzazione al Consiglio Direttivo del GUE.

Art. 8 - STRUTTURA DELL'ALBO DEI DIRETTORI DI GARA

1. L'Albo dei Direttori di Gara registra, al proprio interno, le seguenti sezioni:

Attivi	Non attivi
DDG in servizio o di ruolo	DDG in condizione di indisponibilità temporanea
	DDG fuori quadro

- a) Direttori di Gara in servizio o di ruolo
- b) Direttori di Gara in condizione di indisponibilità temporanea
- c) Direttori di Gara fuori quadro

2. DIRETTORI DI GARA ATTIVI: Direttori di Gara in servizio o di ruolo

Si tratta di DDG regolarmente iscritti all' Albo dei DDG ed in attività, ovvero abilitati a prestare i loro servizi nelle manifestazioni motociclistiche territoriali, nazionali, o internazionali non titolate, che si svolgono in Italia sotto l'egida della FMI.

3. <u>DIRETTORI DI GARA NON ATTIVI: DDG in condizione di indisponibilità temporanea.</u>

I DDG possono richiedere, per particolari e giustificati motivi, un periodo di indisponibilità durante il quale saranno sospesi momentaneamente dall'attività DDG. Si tratta di Direttori di Gara che, avendone necessità, presentano apposita richiesta di congedo e/o esonero per un periodo comunque non superiore ad un biennio.

Della condizione di indisponibilità temporanea viene fatta menzione in apposita sezione dell' Albo dei DDG.

IL DDG posto in condizione di indisponibilità temporanea non può prestare alcun servizio in occasione delle manifestazioni motociclistiche. Per mantenere l'iscrizione all'Albo dei DDG ed essere posti nella sezione di indisponibilità temporanea, i DDG dovranno inviare al Consiglio Direttivo del GUE apposita richiesta formale nella quale dovranno essere specificati il periodo e la motivazione.

Il Consiglio Direttivo deciderà se accogliere tale richiesta, valutandone i requisiti e la rispondenza ad esigenze organizzative. La condizione di indisponibilità temporanea può essere richiesta in qualsiasi periodo dell'anno per una durata minima di sei mesi, rinnovabile, e per un massimo di ventiquattro mesi purché una sola volta nell'arco di quattro anni, salvo eventuali casi da esaminare da parte del Consiglio Direttivo del GUE. I Direttori di Gara iscritti all'Albo e posti in condizione di indisponibilità temporanea devono comunque pagare la quota annuale di iscrizione all'Albo dei DDG per mantenere la rispettiva qualifica.

Reintegro dalla fase di indisponibilità temporanea:

Terminato il periodo di indisponibilità temporanea un DDG per poter riprendere la propria attività ed essere reinserito nella sezione dell' Albo dei DDG attivi dovrà sostenere appositi esami secondo i seguenti criteri.

Se il DDG ha usufruito:

- fino a 6 mesi di indisponibilità temporanea: il suo reintegro sarà automatico;
- fino a 12 mesi di indisponibilità temporanea: verrà reintegrato solo dopo aver superato appositi esami da effettuarsi durante il primo seminario annuale utile, organizzato dal Consiglio Direttivo del GUE e con iscrizione gratuita.
- fino a 24 mesi: verrà reintegrato dopo aver superato un apposito esame da sostenere in occasione del seminario annuale, previa iscrizione a carico del partecipante.

In caso di superamento del previsto esame il DDG verrà riammesso agli elenchi con la qualifica precedentemente acquisita.

4. DIRETTORI DI GARA NON ATTIVI: DDG "Fuori quadro"

Il DDG che non ottemperi nei termini previsti dall'art. 7 comma 5 del presente Regolamento al pagamento della quota di iscrizione all'Albo dei DDG è dichiarato moroso e posto "fuori quadro". Perdurando la morosità, può rimanere "fuori quadro" per massimo di due anni.

Al termine di tale periodo il Consiglio Direttivo del GUE cancella d'ufficio il nominativo del DDG dall'Albo dei DDG.

Il DDG posto fuori quadro non può prestare alcun servizio in occasione delle manifestazioni motociclistiche. Della condizione di "fuori quadro" viene fatta menzione in apposita sezione dell' Albo dei DDG.

Il DDG posto fuori quadro può essere reintegrato a seguito del pagamento delle quote in morosità arretrate.

Prima del rientro in attività, qualora lo stato di fuori quadro sia perdurato oltre 12 mesi, il DDG deve frequentare un corso di aggiornamento e sostenere l'esame di riabilitazione.

Art. 9 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI DIRETTORI DI GARA

- 1. La cancellazione di un DDG dall'Albo avviene:
 - a) per dimissioni volontarie da parte dell'interessato inviate al Consiglio Direttivo del GUE. La cancellazione dall'Albo dei Direttori di Gara è definitiva fatto salvo quanto prescritto al comma 2 del presente articolo.
 - b) per cancellazione d' ufficio da parte del Consiglio Direttivo del GUE La cancellazione dall'Albo dei Direttori di Gara è definitiva ed inappellabile e viene operata d'ufficio dal Consiglio Direttivo del GUE nei confronti di tutti i DDG iscritti all'Albo e che avanzino richiesta di tesseramento con un Moto Club affiliato, fatto salvo quanto prescritto al comma 2 del presente articolo.
 - c) per aver subito provvedimenti disciplinari passati in giudicato, con irrogazione di sanzione inibitoria superiore ad un anno.
 La cancellazione dall'Albo dei Direttori di Gara è definitiva ed inappellabile.
 - d) per il compimento del 70° anno di età con proroga fino al 31 dicembre dell'anno di compimento.
 - La cancellazione dall'Albo dei Direttori di Gara è definitiva fatta salva la richiesta di possibile proroga per altri due anni da parte del DDG interessato al Consiglio Direttivo del GUE che deciderà in maniera insindacabile.
 - Il Consiglio Direttivo del GUE deciderà Nel merito della richiesta avanzata
 - e) per mancato rinnovo dell'iscrizione all'Albo con il relativo pagamento, entro i termini indicati dall'art. 7 comma 5 del presente Regolamento.
 La cancellazione dall'Albo dei Direttori di Gara è definitiva ed inappellabile trascorso il periodo di cui al comma 4 dell'art. 8 del presente Regolamento.
- 2. I DDG cancellati dall'Albo dei DDG per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio secondo quanto prescritto al comma 1 del presente art. lettere a) e b) -possono essere inseriti nuovamente all'interno nell'Albo dei DDG, entro e non oltre il quarto anno dalla cancellazione, a condizione che presentino domanda e superino le prove previste per l'accesso alla qualifica, cui già appartenevano.
 I DDG per essere riammessi all' Albo qualora lo stato di inattività sia perdurato oltre un anno, devono frequentare un corso di aggiornamento, sostenere l'esame di
 - riabilitazione e pagare le quote di iscrizione all'Albo non precedentemente versate. La domanda per la riammissione all'Albo dei DDG va proposta al Consiglio Direttivo del GUE che decide inappellabilmente.
- 3. La cancellazione dall'Albo dei DDG comporta la perdita della qualifica di DDG.

SEZIONE III

Art. 10 - GLI UFFICIALI DI PERCORSO (UDP)

- L'accesso al GUE per gli Ufficiali di Percorso avviene previo tesseramento con un Moto Club regolarmente affiliato alla FMI e secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
- 2. Gli Ufficiali di Percorso sono alle dirette dipendenze organizzative del Direttore di Gara dal quale ricevono tutte le disposizioni in merito alla gestione dei compiti di qualsiasi tipo di manifestazione. Vengono disposti lungo il percorso di una manifestazione sportiva e sono responsabili della gestione della zona di percorso loro assegnata dal Direttore di Gara.
- 3. L' UDP designato in occasione di una manifestazione motociclistica svolge le funzioni di Ufficiale di Gara e viene considerato tale nell'ambito dell'attività prestata.
- 4. Per ottenere la qualifica di Ufficiale di Percorso occorre:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.12.2 dello Statuto Federale
 - b) aver frequentato lo specifico corso organizzato per gli Ufficiali di Percorso
- 5. L' UDP ha a disposizione le bandiere ed i cartelli previsti dalle norme sportive che dovrà usare osservando scrupolosamente le norme comportamentali e regolamentari.
- L' UDP ha l'obbligo di segnalare per iscritto al DDG eventuali comportamenti o azioni
 contrarie al regolamento di gara che si dovessero verificare nel tratto di percorso di sua
 competenza.
- 7. I compiti, il ruolo e le funzioni degli UDP, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, sono disciplinati da specifici articoli del RMM capitolo VII ed integrati, per ogni singola disciplina, nei rispettivi Regolamenti sportivi di specialità.
- 8. È prevista ogni due anni una sessione di aggiornamento obbligatorio per il rinnovo della qualifica di Ufficiale di Percorso.
- 9. A seguito della frequentazione dello specifico corso, il CD del GUE rilascia una specifica tessera all' UDP.

La tessera deve contenere:

- le generalità del UDP
- la suddivisione della specialità in Velocità o Fuoristrada
- il numero di iscrizione
- la foto

La tessera degli UDP deve essere esibita per il suo riconoscimento in tutte le manifestazioni in cui è chiamato a prestare servizio.

La qualifica di UDP è valida 2 anni a condizione che venga rinnovato annualmente il tesseramento con un Moto Club.

 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle prescrizioni contenute nei Manuali Operativi di specialità sportiva redatti dal Consiglio Direttivo del GUE.

Art. 11 - REVOCA DELLA QUALIFICA DEGLI UFFICIALI DI PERCORSO

- 1. La revoca della qualifica di UDP avviene:
 - a) per dimissioni da parte dell'interessato
 - b) per la perdita dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione
 - c) per aver subito provvedimenti disciplinari con irrigazione di sanzione inibitoria superiore ad un anno
 - d) per il superamento del 70° anno di età, con proroga fino al 31 dicembre dell'anno di compimento.

Art. 12 - GLI UFFICIALI DI ZONA TRIAL (UZT)

- 1. L'accesso al GUE per gli Ufficiali di Zona Trial avviene previo tesseramento con un Moto Club regolarmente affiliato alla FMI e secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
- 2. L' Ufficiale di Zona Trial (UZT) è il responsabile, durante la gara, della gestione e dell'attribuzione delle penalità nella zona assegnatagli dal DDG secondo le norme specifiche stabilite dal Regolamento della specialità sportiva Trial.
- 3. L' UZT designato in occasione di una manifestazione motociclistica svolge le funzioni di Ufficiale di Gara e viene considerato tale, a tutti gli effetti, nell'ambito dell'attività prestata.
- 4. Per ottenere la qualifica di Ufficiali di Zona Trial occorre:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.12.2 dello Statuto Federale
 - b) aver frequentato lo specifico corso per Ufficiali di Zona Trial
- 5. L' UZT è alle dirette dipendenze organizzative del DDG del quale esegue tutte le disposizioni.
- 6. I compiti, il ruolo e le funzioni degli UZT, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, sono disciplinati da specifici articoli del RMM capitolo VII ed integrati nel Regolamento sportivo di specialità.
- 7. È prevista ogni due anni una sessione di aggiornamento obbligatorio per il rinnovo della qualifica di Ufficiali di Zona Trial.
- 8. A seguito della frequentazione dello specifico corso, il CD del GUE rilascia una specifica tessera all'UZT.

La tessera deve contenere:

- le generalità del UZT
- la suddivisione della specialità in Velocità o Fuoristrada
- il numero di iscrizione
- la foto

La tessera degli UZT deve essere esibita per il suo riconoscimento in tutte le manifestazioni in cui è chiamato a prestare servizio.

La qualifica di UZT è valida 2 anni a condizione che venga rinnovato annualmente il tesseramento con un Moto Club.

Art. 13 - REVOCA DELLA QUALIFICA DEGLI UFFICIALI DI ZONA TRIAL

- 1. La revoca della qualifica di UZT avviene:
 - a) per dimissioni da parte dell'interessato
 - b) per la perdita dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione
 - c) per aver subito provvedimenti disciplinari con irrigazione di sanzione inibitoria superiore ad un anno
 - d) d) per il superamento del 70° anno di età con proroga al 31 dicembre dell'anno di compimento.

TITOLO IV

Art. 14 - LE DESIGNAZIONI DEGLI UFFICIALI ESECUTIVI

- 1. L'Organizzatore di una manifestazione motociclistica deve individuare gli Ufficiali Esecutivi preposti a prestare servizio in occasione della stessa.
- 2. La designazione degli Ufficiali Esecutivi avviene nelle seguenti modalità:
 - a) i DDG V M R S A vengono designati dall'Organizzatore della manifestazione che ne sostiene i relativi costi
 - b) i DDG T chiamati a prestare servizio in occasione di manifestazioni turistiche titolate vengono designati dal Consiglio Direttivo del GUE sentito il parere del Presidente della Commissione Turistica che ne sostiene i relativi costi secondo quanto indicato nel Regolamento di specialità.
 - c) i DDG T chiamati a prestare servizio in occasione di manifestazioni turistiche nazionali non titolale vengono designati dall'Organizzatore che ne sostiene i relativi costi secondo quanto indicato nel Regolamento di specialità.
- 3. L'impossibilità a svolgere un servizio, dopo rituale accettazione dello stesso, deve essere motivata da un grave impedimento e segnalata all' Organizzatore della manifestazione con la massima tempestività e comunque prima che la manifestazione abbia inizio.

TITOLO V

Art. 15 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

- 1. Rientra tra i compiti attribuiti al Consiglio Direttivo del GUE, secondo quanto prescritto dall' art. 4 comma 9 lettera k) del presente Regolamento l'organizzazione dei corsi per la formazione e l'individuazione degli Ufficiali Esecutivi.
- Per l'inquadramento e la qualificazione degli Ufficiali Esecutivi il Consiglio Direttivo del GUE organizza corsi di formazione, indice riunioni di aggiornamento ed invia strumenti e materiale formativo da sottoporre agli Ufficiali Esecutivi anche al di fuori delle riunioni di aggiornamento.
- 3. Il Consiglio Direttivo del GUE organizza anche corsi di aggiornamento finalizzati alla diffusione ed alla illustrazione delle modifiche regolamentari nonché alla qualificazione degli Ufficiali Esecutivi.
- 4. I corsi atti a sostenere la formazione per accedere all'ammissione alle specifiche qualifiche degli Ufficiali Esecutivi, nonché le sessioni di aggiornamento periodico, necessari a mantenere le qualifiche attribuite, vengono indetti con apposita circolare del Consiglio Direttivo del GUE.
- 5. Il Consiglio Direttivo del GUE organizza per i DDG:
 - corsi per l'attribuzione del livello territoriale
 - corsi per l'attribuzione del livello nazionale
 - corsi di aggiornamento
 - corsi per l'attribuzione del livello attività sportiva sperimentale
- 6. I requisiti necessari per iscriversi ai corsi per i DDG sono:
 - a) età minima 18 anni, compiuti antecedentemente all'inizio del corso;
 - b) età massima 60 anni;
 - c) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12.2 dello Statuto Federale

- d) titolo di studio: diploma di scuola secondaria 2° grado che dia accesso a facoltà universitarie;
- e) certificato medico di idoneità sportiva non agonistica;
- f) non avere in corso provvedimenti disciplinari da parte della F.M.I.;
- g) non ricoprire cariche elettive in seno alla FMI;
- h) non ricoprire alcuna carica sociale (non far parte del Consiglio Direttivo di un Moto Club);
- i) non essere iscritto all'Albo dei Commissari di Gara in attività
- j) non aver subito provvedimenti di cancellazione dall'Albo di cui all'art. 9 comma 1 lettera c) del presente Regolamento.
- 7.Il Consiglio Direttivo del GUE organizza per gli UZT e per gli UDP appositi corsi su richiesta avanzata da parte dei Moto Club e delle società organizzatrici di manifestazioni che si svolgano sotto l'egida della FMI.

A seconda che gli UZT o gli UDP si trovino a frequentare il Corso per la prima volta oppure si trovino in una situazione di rinnovo, varranno i seguenti requisiti:

- UZT/UDP di prima frequentazione:
 - età minima di 18 anni
 - età massima di 62 anni
 - possesso dei requisiti previsti dall'art.12.2 dello Statuto Federale
 - titolo di studio di licenza di scuola media inferiore
 - certificato medico di idoneità sportiva non agonistica
- UZT/UDP in fase di rinnovo:
 - età minima di 18 anni
 - età massima di 68 anni
 - possesso dei requisiti previsti dall'art.12.2 dello Statuto Federale
 - titolo di studio di licenza di scuola media inferiore
 - certificato medico di idoneità sportiva non agonistica
- 8. L'attività didattica è svolta con le sequenti modalità:
 - affiancamenti in gara
 - incontri regionali
 - corsi di qualificazione nazionali
 - incontri regionali e nazionali di aggiornamento tecnico-normativo per categoria e specializzazione.
- 9. Il Consiglio Direttivo del GUE può organizzare specifici corsi di formazione nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzioni stipulate dalla FMI e dagli Enti di Promozione Sportiva.
 - La Convezione deve disciplinare i criteri di ammissione ai corsi di formazione e di partecipazione di coloro che risultano interessati alla conduzione di manifestazioni organizzate in regione di collaborazione con gli EPS.

TITOLO VI

Art. 16 - DIRITTI e DOVERI DEGLI UFFICIALI ESECUTIVI

- 1. Gli Ufficiali Esecutivi devono svolgere le rispettive funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità, ed indipendenza di giudizio, secondo quanto prescritto dallo Statuto del CONI e dallo Statuto della FMI.
- 2. Gli Ufficiali Esecutivi hanno l'obbligo di osservare e tenersi aggiornati sullo Statuto e i Regolamenti della FMI ed ogni altra norma o disposizione emanata dagli Organi Federali e sono chiamati ad espletare con scrupolosa osservanza tutte le norme tecniche e disciplinari proprie del ruolo rivestito.
- 3. Gli Ufficiali Esecutivi devono conoscere perfettamente e singolarmente tutte le norme pertinenti l' incarico ricevuto. La professionalità degli Ufficiali Esecutivi si realizza con il costante aggiornamento delle conoscenze e si ottiene superando gli esami previsti per l'accesso ai vari livelli e partecipando agli strumenti formativi predisposti dal Consiglio Direttivo del GUE: riunioni di aggiornamento, quiz, simulazioni e casistica.
- 4. Gli Ufficiali Esecutivi devono dimostrare in ogni circostanza esemplare rettitudine e moralità, instaurando con i colleghi un rapporto di leale e schietta collaborazione, astenendosi dall'esprimere pubblicamente giudizi sul loro operato.
- 5. Gli Ufficiali Esecutivi, in relazione al loro ruolo fiduciario, non possono rilasciare dichiarazioni pubbliche attenenti le gare da essi diretti e/o relative ad incarichi espletati che facciano riferimento al comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati, né, tanto meno, all'attività ed al ruolo del Gruppo Ufficiali Esecutivi e della FMI.
- 6. Gli Ufficiali Esecutivi sono tenuti a prestare servizio in occasione delle manifestazioni motociclistiche per le quali sono designati, assolvendone gli specifici incarichi, salvo i casi di giustificato impedimento o causa di forza maggiore.
- 7. Gli Ufficiali Esecutivi non possono prestare servizio in gare non approvate o non autorizzate dalla FMI.
- 8. Gli Ufficiali Esecutivi non possono svolgere le proprie funzioni quando nella manifestazione risultino iscritti conduttori loro congiunti diretti di primo grado.
- 9. Gli Ufficiali Esecutivi che assistono quali spettatori alle varie manifestazioni non devono assolutamente intromettersi nell'operato dei colleghi in servizio.
- 10. Gli Ufficiali Esecutivi sono tenuti ad indossare la divisa federale e a mostrare il tesserino identificativo solo in servizio, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo del GUE.
- 11. Gli Ufficiali Esecutivi devono tempestivamente informare la Segreteria del GUE di eventuali variazioni di residenza o di indirizzo, anche temporanee.
- 12. La mancata osservanza dei doveri indicati dal presente Regolamento da parte degli Ufficiali comporta il deferimento ai competenti organi di giustizia.

Art. 17 - GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE

- 1. Gli atti posti in essere nelle materie di specifica competenza da parte degli Ufficiali Esecutivi sono impugnabili dinanzi al primo grado dei competenti Organi di giustizia della FMI.
- 2. Fatte salve le competenze degli Organi di Giustizia Federale è demandata alla competenza del Consiglio Direttivo del GUE ogni decisione relativa esclusivamente ad errori tecnici (insufficienza operativa e gestionale, manifesta incapacità nella gestione dei compiti assegnati, ritardi nell'invio della documentazione) commessi dagli Ufficiali Esecutivi oppure a violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento.
- 3. Il Consiglio Direttivo del GUE può adottare i seguenti provvedimenti, secondo la gravità degli errori e delle violazioni:
 - a) richiamo scritto

Il richiamo scritto consiste nell'esposizione della violazione commessa con l'invito ad una più rigorosa osservanza delle disposizioni violate.

- b) censura
 - La censura consiste in una formale nota di biasimo inflitta, nei casi in cui, tenendo conto dei fatti e delle circostanza, non si ritenga di infliggere provvedimenti più gravi.
- c) sospensione a termine dai servizi
 - La sospensione a termine dai servizi comporta l'interdizione temporanea a svolgere il ruolo di Ufficiale Esecutivo e viene inflitta per fatti ritenuti gravi o lesioni o in caso di reiterata recidiva, per un minimo di 30 giorni ed un massimo di un anno.
- 4. Tali provvedimenti devono essere obbligatoriamente notificati riservatamente agli interessati, che hanno la facoltà di far pervenire, nel termine di 10 giorni dalla data di notifica, le controdeduzioni scritte.
- 5. Il richiamo scritto e la censura possono essere inflitti per una sola volta in un anno ed il provvedimento deve essere comunicato per iscritto all'interessato. Dopo tali comunicazioni verrà obbligatoriamente inflitta la sospensione a termine fino ad un massimo di sei mesi.
- 6. Nei casi di violazione delle norme contenute nel Regolamento di Giustizia Federale dovrà essere inoltrata denuncia alla Procura Federale.
- 7. L'organo procedente competente, all'atto dell'apertura del procedimento disciplinare a carico di un Ufficiale Esecutivo per fatti connessi all'esercizio delle rispettive funzioni, deve darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo del GUE.
- 8. Il Consiglio Direttivo del GUE, a seguito di tale comunicazione, non potrà designare e vieterà la designazione dell' Ufficiale Esecutivo coinvolto nel provvedimento disciplinare.

TITOLO VII

Art. 18 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1. La validità del presente Regolamento è subordinata all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Federale della FMI e della Giunta Nazionale del CONI.
- 2. Il presente Regolamento non può derogare ad alcuna norma contenuta nei Regolamenti federali.
- 3. Nel caso in cui una modifica o una nuova norma contenuta in un Regolamento Federale renda non più valida una norma contenuta nel presente Regolamento, quest'ultima si intende annullata e sostituita dalla normativa entrata in vigore.

Art. 19 - NORMA TRANSITORIA

- 1. Coloro che abbiano subito la procedura di cancellazione dall'Albo dei Direttori di Gara FMI in virtù dei richiamati principi di cui all'art. 9 comma 1 lettere a) e b) nel corso del quadriennio olimpico 2013/2016 possono attivare entro e non oltre quattro anni dalla data in cui si è verificata la cancellazione la procedura di riammissione all'Albo dei DDG di cui all'art. 9 comma 2.
- 2. Tutti i Responsabili Manifestazioni Turistiche RMT nominati dal Consiglio Federale per la stagione 2017 con le abilitazioni indicate dalle lettere "N" "E" e "VE" del Regolamento turistico confluiscono d'ufficio nell'Albo dei DDG nella macro-specialità T con livello nazionale.

Art. 20 - NORME DI RINVIO

 In applicazione di quanto previsto dai dettami statutari, per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla applicazione di tutta la normativa endo-federale, alle carte federali ed alle specifiche procedure, attuative del presente Regolamento, emanate annualmente dal Gruppo Ufficiali Esecutivi ed approvate dal Consiglio Federale FMI.